

ISTRUZIONI REDAZIONALI

(aggiornate al 20 ottobre 2017)

Al fine di rendere omogenea l'impostazione dei contenuti pubblicati dalla Rivista, gli autori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni, differenziate per tipologia di contributi.

1. Istruzioni generali

L'*home page* della Rivista è organizzata come quella di un quotidiano *on-line*, anche se i contributi pubblicati non vengono cancellati di giorno in giorno, bensì archiviati nelle apposite pagine tematiche della rivista e indicizzati attraverso un motore di ricerca per riferimenti normativi e parole chiave.

Pertanto, nei casi richiesti, il contributo deve essere accompagnato dalla stesura di un "occhiello", ossia di un breve sottotitolo in stile giornalistico che anticipa in estrema sintesi il contenuto. L'occhiello dovrà essere lungo non più di 2 o 3 righe.

Il nome dell'Autore deve essere accompagnato dalla sua qualifica professionale e dell'ufficio/ordine/ente di riferimento (ad es.: avvocato del foro di Roma, giudice del Tribunale di Roma; professore ordinario dell'Università di Roma; commercialista in Roma).

Es.:

Il nuovo giudizio di accertamento del terzo pignorato

Prime riflessioni sul nuovo testo degli artt. 548 e 549 c.p.c.

di Tizio, giudice del Tribunale di Roma

Al fine di consentire la corretta indicizzazione del contributo nel data-base, l'Autore deve compilare il modulo allegato alle presenti note.

L'indicazione, nel modulo, dei riferimenti normativi e delle parole chiave (o TAG) è obbligatorio. L'inserimento dei riferimenti giurisprudenziali è obbligatorio solo nelle note a sentenza o nelle segnalazioni di giurisprudenza, facoltativo negli altri casi.

2. Saggi e approfondimenti

Si tratta dei contributi caratterizzati da maggiore approfondimento e ampiezza.

Non hanno limiti di lunghezza. Tuttavia, poiché tali contributi sono pubblicati anzitutto in formato html, la loro lunghezza deve considerare l'esigenza di leggibilità a video. I saggi saranno resi disponibili agli utenti anche in formato pdf scaricabile.

Il testo deve essere preceduto da un sommario suddiviso in paragrafi numerati.

Ad es.:

Sommario: 1. – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 2. – Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut. 3. – Donec scelerisque laoreet iaculis.

Non è prevista la sottonumerazione dei paragrafi (ad es.: par. 1.3).

Il numero e il titolo del paragrafo deve essere riportato anche nel testo.

Ad es.:

1. – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut. Donec scelerisque laoreet iaculis. Sed malesuada, eros vel ultrices viverra, augue nisi mattis tellus, non viverra eros neque in eros.

2. - Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut. 3

Sed nibh mauris, dapibus vitae feugiat in, pretium vel purus. Curabitur in erat suscipit, tempor magna ut, interdum eros.

Sono consentite le classiche note a piè di pagina. Il numero di rinvio e quello della nota non vanno posti fra parentesi.

L'autore deve compilare il modulo allegato, indicando i riferimenti normativi e una o più parole chiave che descrivano il contenuto dell'argomento trattato, ai fini dell'indicizzazione. È facoltativa l'indicazione di riferimenti giurisprudenziali.

3. Articoli e altri contributi

I contributi di minore ampiezza devono conformarsi ai seguenti criteri.

Il testo non dovrà superare, di massima, i 15.000 caratteri (spazi inclusi)

Non sono previste note nel corpo del testo o a piè di pagina. È però possibile l'inserimento di un paragrafo finale intitolato “*Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici*”, nel quale saranno indicati i precedenti giurisprudenziali e la bibliografia essenziale di riferimento. Il paragrafo deve contenere solamente la citazione della bibliografia effettivamente consultata.

La suddivisione in paragrafi va effettuata con gli stessi criteri previsti per i saggi e gli approfondimenti, ma i paragrafi dovranno essere non più di 4 o 5, oltre quello contenente i “*Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici*”.

4. Note a sentenza

Il contributo consiste del commento ad una pronuncia giurisprudenziale significativa per la novità del tema trattato o l'originalità della soluzione proposta o perché segna un mutamento di orientamento.

Le particolarità della pronuncia commentata devono essere messe in evidenza dall'Autore anche nell'occhiello.

Es.:

Commento a Cass. 23 marzo 2017, n. 7402

La Suprema Corte cambia orientamento in tema di impugnabilità delle ordinanze ex art. 612 c.p.c.

Il commento dovrà intervenire in tempi relativamente brevi rispetto alla data del provvedimento commentato.

Alla nota a sentenza dovrà essere accompagnato il testo integrale del provvedimento commentato, gli estremi esatti e una o più massime riassuntive dei principi di diritto.

Per l'indicizzazione delle note a sentenza, è necessario che nel modulo da compilare a cura dell'autore siano indicati gli estremi del provvedimento commentato.

Per il resto, trovano applicazione gli stessi criteri redazionali degli articoli.

5. Segnalazioni di novità legislative e giurisprudenziali

Conformemente alla vocazione della Rivista quale strumento quotidiano di lavoro del professionista, è prevista la pubblicazione di brevi contributi contenenti un commento "a caldo" di novità giurisprudenziali o normative, in attesa della redazione di una riflessione più ragionata e approfondita.

Il testo può essere anche molto breve e comunque non deve superare, di massima, i 5.000 caratteri.

È essenziale che la segnalazione venga pubblicata nel più breve tempo possibile dalla data del provvedimento legislativo o giurisprudenziale segnalato, altrimenti essa perderebbe la sua funzione.

La pubblicazione della segnalazione deve essere accompagnata dal testo integrale del provvedimento legislativo o giurisprudenziale segnalato. In caso di provvedimento giurisprudenziale, deve essere redatta anche una massima contenente il principio di diritto.

Non è prevista la suddivisione in paragrafi, né l'inserimento di note o di appendici bibliografiche e giurisprudenziali.

6. Citazioni e abbreviazioni

a) Fonti normative

c.c.	codice civile
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.	codice penale

c.p.p.	codice di procedura penale
c.d.c.	codice dei consumatori
Cost.	Costituzione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
l.	legge
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.m.	decreto ministeriale
d.P.R.	decreto Pres. della Repubblica
r.d.	regio decreto
T.U.	testo unico
GU	Gazzetta Ufficiale
l.f.	legge fallimentare
TUB	testo unico bancario
TUF	testo unico intermediazione finanziaria
TUSG	testo unico spese giustizia

“Articolo” va abbreviato “art.” in minuscolo. Più articoli consecutivi in “artt.”.

Le abbreviazioni vanno sempre utilizzate. I testi unici possono essere citati per la prima volta con l'indicazione degli estremi della pubblicazione, seguita dalla denominazione per esteso.

Il comma va scritto per esteso, seguito dal numero cardinale. La sottonumerazione latina va scritta in corsivo.

La data di pubblicazione di una legge va indicata per esteso, oppure riportando solo il numero e l'anno. Dalla seconda citazione in poi è preferibile indicare solamente il numero e l'anno.

Es.:

- art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

- artt. 2934 ss. c.c.

- art. 5 l.f.

- art. 157 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia)

oppure

- art. 157 TUSG

- art. 14, comma 1-*ter*, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

oppure

- art. 14, comma 1-*ter*, d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30 del 1997

b) Giurisprudenza

I provvedimenti giurisprudenziali di merito devono essere citati indicando l'autorità emanante e la data completa di pubblicazione in cifre, nonché la fonte bibliografica (se il provvedimento non è inedito).

I provvedimenti della Corte di cassazione devono essere citati indicando anche il numero della pubblicazione separato con una virgola dalla data. Non occorre indicare la fonte bibliografica. Non occorre indicare il numero della sezione che ha pronunciato la decisione, tranne che non si tratti delle Sezioni unite, nel qual caso l'autorità emanante sarà "Cass. SS.UU."

Se si tratta di una pronuncia delle sezioni penali della Corte di cassazione, dopo "Cass." deve essere inserito "pen.". Diversamente si intende che si tratta di provvedimento emesso da una delle sezioni civili.

Es.:

Tribunale Roma, 28/06/2017, n. 13226, in *www.iusexplorer.it*

Cass. 23/03/2017, n. 7402

Cass. SS.UU. 05/06/2017, n. 13913

c) Dottrina

Le citazioni dottrinali vanno limitate ai soli testi effettivamente consultati.

Il criteri di citazione sono quelli ordinari: Cognome/i [tondo], Titolo [corsivo], Titolo rivista [abbreviato e corsivo], anno, volume o fascicolo [facoltativo], numero di pagina. In caso di citazione di volumi, al “titolo rivista” si sostituisce l’anno di pubblicazione.

Es.:

Apicella, *Le ingiunzioni di pagamento nel processo amministrativo*, Riv. Dir. Proc., 2001, 2, 516

Sacco - De Nova, *Il contratto*, 2016